



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8925 del 2018, proposto da (...) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via (...) presso lo studio (...) e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti (...)

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

della nota, notificata a mezzo pec il 20/06/18, con cui l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di accesso del 02/05/18 presentata dalla ricorrente, per l'accertamento del diritto di accedere agli atti oggetto della predetta istanza e per la condanna dell'Agenzia delle entrate a consentire l'accesso agli atti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 novembre 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 19/07/18 e depositato il 26/07/18 la (...) ha impugnato la nota, notificata a mezzo pec il 20/06/18, con cui l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di accesso del 02/05/18, e ha chiesto l'accertamento del diritto di accedere agli atti oggetto della predetta istanza e la condanna dell'Agenzia ad ogni adempimento consequenziale.

L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 24/08/18, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 28/11/18 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La (...) impugna la nota, notificata a mezzo pec il 20/06/18, con cui l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di accesso del 02/05/18, e chiede l'accertamento del diritto di accedere agli atti oggetto della predetta istanza e la condanna dell'Agenzia ai consequenziali adempimenti.

Con l'istanza del 02/05/18 la ricorrente, richiamati i contenziosi in essere con l'Agenzia delle entrate aventi ad oggetto vari rimborsi d'imposta a fini Irpeg ed attualmente rimessi alla cognizione della competente Commissione Tributaria Regionale, ha chiesto all'Agenzia i seguenti documenti:

- risultanze del c.d. applicativo SERPICO con riferimento alle ritenute a titolo d'acconto subite dalla società negli anni d'imposta dal 1992 al 1997;

- risultanze del c.d. applicativo “Enti contabili” relative alle richieste di rimborso presentate dalla società;
- documentazione relativa all’istruttoria effettuata dall’Ufficio con riferimento alle istanze di rimborso e alle richieste di attestazione del credito allegate alla predetta istanza.

Con la nota impugnata l’Agenzia delle entrate ha negato l’accesso evidenziando che gli applicativi, di cui è stata richiesta l’estrazione dei dati, sarebbero “strumenti interni di lavoro le cui risultanze non hanno natura di documento/atto amministrativo” e che l’istruttoria effettuata dall’Ufficio non sarebbe stata completata “in quanto non è stata prodotta la documentazione relativa alle ritenute d’acconto da cui si origina il credito richiesta con lettere” ivi indicate.

Il gravato diniego è illegittimo.

Va, innanzi tutto, evidenziato che la ricorrente è titolare dell’interesse avente le caratteristiche richieste dall’art. 22 l. n. 241/90 per la legittimazione all’esercizio del diritto di accesso: tale interesse, invero non contestato dall’Agenzia resistente, deve essere individuato nel rapporto esistente tra gli atti richiesti e i cinque contenziosi attualmente pendenti e menzionati nel gravame.

Quanto, poi, alle argomentazioni opposte dall’Agenzia per negare l’accesso, il Tribunale rileva che le “risultanze” degli applicativi Serpico ed “Enti contabili – rimborsi” rientrano nella nozione di documento amministrativo, prevista dall’art. 22 comma 1 lettera c) l. n. 241/90, stante l’indiscutibile connessione delle stesse con un’attività di pubblico interesse, quale è l’esercizio della potestà tributaria.

A ciò si aggiunga che i dati in esame necessariamente presentano all’attualità già veste documentale in quanto, in caso contrario, non sarebbero presenti negli applicativi menzionati nell’istanza di accesso e non sarebbero mai utilizzabili nemmeno dall’Agenzia delle entrate, circostanza non affermata da quest’ultima.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa erariale, nessuna attività di rielaborazione è, pertanto, necessaria al fine dell'evasione della richiesta di accesso alle risultanze degli applicativi essendo irrilevante, in senso contrario, la circostanza, evidenziata dall'Agenzia nella memoria difensiva, relativa alla presenza nella schermata iniziale delle sole ultime cinque dichiarazioni dei redditi; infatti, ciò non significa che gli ulteriori dati richiesti non siano presenti nel sistema.

In riferimento, poi, agli atti concernenti l'istruttoria effettuata dall'Ufficio, il Tribunale rileva che l'istanza di accesso si presenta, sul punto, sufficientemente circostanziata nell'oggetto indicando specificatamente che gli atti richiesti sono riferibili alle "istanze di rimborso e alle richieste di attestazione allegate alla presente istanza".

Inoltre, il mancato completamento dell'istruttoria, richiamato nell'atto impugnato, non osta all'ostensione degli atti effettivamente posti in essere dall'Agenzia a seguito delle istanze di rimborso.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale, pertanto, dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere agli atti oggetto dell'istanza di accesso del 02/05/18, dalla predetta presentata, ed ordina all'Agenzia delle entrate di consentire l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti in esame nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

L'Agenzia delle entrate, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere agli atti oggetto dell'istanza di accesso del 02/05/18, presentata dalla predetta;
- 2) ordina all'Agenzia delle entrate di consentire l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti in esame nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento;
- 3) condanna l'Agenzia delle entrate a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito